



Forbes  
INSIGHTS

a cura di Gianluca Boccalatte, partner dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

# La raccomandazione è d'obbligo

**Entro 60 giorni dalla conclusione della relativa istruttoria, i contribuenti dovranno avere comunicazione, in tempi relativamente brevi, dell'esito negativo della stessa**

**A**d agosto il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto – nel corpo dello Statuto dei diritti del contribuente – una disposizione alla quale forse non è stato dato il giusto risalto: si tratta dell'obbligo per l'amministrazione finanziaria di informare i contribuenti sottoposti a procedura di controllo dell'esito negativo della stessa, entro 60 giorni dalla conclusione della relativa istruttoria. Fino all'entrata in vigore della modifica normativa, infatti, al di fuori dei casi in cui la procedura di verifica fiscale prevede già un atto finale conclusivo destinato al contribuente (ad esempio, il processo verbale di constatazione), e salvo che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate in questione non ritenesse comunque di fornire una comunicazione al riguardo (circostanza non frequentissima nella prassi), il soggetto controllato aveva un unico modo per sapere con certezza di non essere oggetto di atti impositivi e sanzionatori per effetto della verifica subita: attendere il decorso dei termini decadenziali legislativamente previsti – imposta per imposta – per l'esercizio del potere accertativo (o sanzionatorio) dell'amministrazione finanziaria. Termini che non sono certamente brevi: basti pensare – volendosi limitare a un esempio significativo – che a partire dal periodo d'imposta 2016, in caso di regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il potenziale avviso di accertamento può essere notificato entro il quinto anno successivo a quello di presentazione (i.e. entro il sesto anno successivo all'annualità oggetto di dichiarazione). È evidente, pertanto, che la novella legislativa è finalizzata a rafforzare ulteriormente i principi – dettati proprio dallo Statuto dei diritti del contribuente – di collaborazione e

buona fede cui devono ispirarsi i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria: principi che richiedono anche che i contribuenti possano avere, in tempi ragionevolmente brevi, un quadro certo della propria posizione fiscale. Se lo spirito della modifica normativa non può che essere valutato positivamente, va immediatamente sottolineato, però, che il principio di civiltà giuridica da essa introdotta rischia concretamente di fermarsi al livello di mera raccomandazione, senza garanzia di ottenimento certo del risultato che ci si era prefissi, per due ordini di motivi. Da una parte, va rilevato che la norma qui in esame prevede che l'amministrazione finanziaria adotti un provvedimento per individuare sia le modalità di comunicazione degli esiti negativi in forma semplificata ai contribuenti, sia le procedure attraverso le quali questi ultimi possano fornire all'amministrazione stessa i relativi dati necessari per veicolare le

comunicazioni. Il nostro ordinamento tributario, purtroppo, conosce casi eclatanti di introduzione di principi fondamentali, che sono rimasti poi – almeno in parte – inapplicati per mancata emanazione dei prescritti provvedimenti attuativi. Uno su tutti, oltretutto previsto proprio dallo Statuto dei diritti dei contribuenti, è il principio della possibilità di estinguere le obbligazioni tributarie mediante compensazione: principio stabilito 22 anni fa e in attesa, per una piena e immediata applicazione, di un decreto attuativo che non ha mai visto la luce. Dall'altra parte, va considerato che la novella legislativa non prevede alcun tipo di sanzione o, quanto meno, di conseguenza negativa, in capo all'amministrazione finanziaria, per il caso in cui l'obbligo di informativa non sia adempiuto. Circostanza che potrebbe vanificare quel quadro di certezza che la norma vorrebbe assicurare ai contribuenti.



Gianluca Boccalatte

LEADER IN AZIONE